



IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Decreto di omologazione di piano del consumatore

Il Giudice Delegato

letta la proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7bis della legge n. 3/2012, depositata in data 30.7.2021 da Biagio Natale e Filomena Petrella, con l'ausilio del dott. Andrea Duca, Gestore della Crisi nominato dall'OCC Commercialisti Regione Marche;

richiamato il contenuto del decreto del 14.9.2021 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura e dei requisiti previsti dalla legge n. 3/2012 come successivamente modificata;

esaminati la relazione dell'esperto ed i documenti allegati, la relazione integrativa e l'aggiornamento depositato in data 14.3.2022;

preso atto del contenuto delle osservazioni e dei documenti depositati dai creditori costituiti nonché delle note di replica dei debitori, osserva quanto segue.

Biagio Natale e Petrella Filomena unitamente al professionista individuato presso l'O.C.C. della Camera di Commercio delle Marche, dott. Andrea Duca, hanno proposto un piano del consumatore ex art. 7bis legge n. 3/2012, depositando istanza in data 30.7.2021 ed allegando il piano redatto dal professionista Dott. Andrea Duca.

Con decreto del 3.8.2021 il Giudice Delegato invitava l'O.C.C. ad integrare la relazione, con particolare riferimento alla esistenza delle valutazioni ex art. 124 bis TUB. Con decreto del 3.9.2021 il Giudice delegato fissava l'udienza di comparizione dei ricorrenti per l'8.9.2021. Alla successiva udienza del 14.9.2021, preso atto della disponibilità del figlio maggiorenne dei ricorrenti a sostenere il piano con il versamento di euro 150,00 mensili, il Giudice Delegato, ritenendo esaustiva la documentazione allegata, fissava ex art. 12bis comma 1, legge n. 3/2012, l'udienza per la convocazione delle parti, disponendo per la comunicazione della proposta ai creditori, nonché l'inefficacia di ogni trattenuta convenzionale in busta paga e la sospensione di tutti i titoli esecutivi in danno dei ricorrenti Biagio Natale e Petrella Filomena.

All'udienza del 16.3.2022 all'esito della discussione, veniva concesso termine di 5 giorni ai ricorrenti per repliche alla memoria contenente le osservazioni presentate dalla IBL in data 15.3.2022. Il Giudice riservava all'esito la decisione sull'omologa del piano.

Biagio Natale e Filomena Petrella, hanno proposto un ricorso a norma degli art. 7, 7bis legge 3/2012, prospettando un piano del consumatore per il ripianamento della situazione di sovraindebitamento familiare, avente origine comune.

I ricorrenti sono coniugi in regime di comunione dei beni sposati in data 25/05/1991, dipendenti pubblici; dal loro matrimonio sono nati figli, tutti ancora nel nucleo familiare (v. certificato di stato di famiglia – doc. 3), dei quali uno soltanto è economicamente indipendente, ma svolge lavori saltuari.

Per quanto riguarda la situazione economica familiare, risulta per tabulas che il sig. Biagio Natale percepiva, prima degli indebitamenti, uno stipendio di circa € 1.480,00 al mese, mentre oggi, al netto della cessione del quinto dello stipendio (per euro 545,00 mensili) lo stipendio arriva a circa € 840,00; la sig.ra Filomena Petrella a sua volta percepiva, prima degli indebitamenti, uno stipendio di circa € 1.750,00 al mese; mentre oggi, al netto della cessione del quinto dello stipendio e del prestito contratto con Prestitalia s.p.a. (per euro 612,00 mensili), il suo stipendio arriva a circa euro 1.140,00. Per quanto riguarda gli altri membri del nucleo familiare solo il figlio maggiore può essere definito economicamente autosufficiente, pur svolgendo lavori saltuari.

Quanto ai requisiti di ammissibilità, può affermarsi che gli istanti si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. A) della citata legge, ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e più

realisticamente la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, come risulta evidente dai seguenti dati relativi all'attivo liquidabile e al passivo maturato:

Attivo liquidabile Biagio Natale – Filomena Petrella - Totale

Attivo mobiliare 3.481,72 - 12.502,88 - 15.984,60

Attivo immobiliare 52.000,00 - 52.000,00 - 104.000,00

Totale attivo liquidabile 55.481,72- 64.502,88- 119.984,60

Passivo

Debiti di rango ipotecario 87.105,05- 87.105,05 - 174.210,10

Debiti di rango privilegiato 7.004,05 - 5.645,30 - 12.649,35

Debiti di rango chirografario 88.298,05 - 81.197,40 - 169.495,44

Totale passivo 182.407,15 - 173.947,75 - 356.354,89

Deficit patrimoniale - 126.925,43 - 109.444,87 - 236.370,29.

Gli elementi attivi e passivi del patrimonio e le posizioni debitorie sono dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo e nelle successive integrazioni e risultano dalla documentazione prodotta, da intendersi qui richiamata.

Inoltre, non sussistono le condizioni ostative di cui al citato art. 7.

Verificata la ammissibilità del piano, va rilevato che la proposta e le successive integrazioni contengono la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, con l'elenco di tutti i creditori e l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e l'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della loro famiglia; tali spese, quantificate in complessivi euro 2.368,00) sono state dettagliatamente indicate e documentate, inoltre risultano congrue rispetto alla composizione e alle ordinarie esigenze familiari.

Ciò posto, il piano definitivo formulato prevede la soddisfazione dei creditori nei termini che seguono:

- pagamento integrale dei creditori prededucibili: - n. 6 ratei mensili da € 1.525,84 cadauno (di cui € 738,57 per Natale ed € 787,27 per Petrella), per il pagamento del residuo compenso spettante all'O.C.C.; i pagamenti decorrono dal mese successivo a quello di omologa; - n. 6 ratei mensili da €

1.228,09 cadauno (di cui € 625,17 per Natale ed € 602,92 per Petrella) per il pagamento delle spese professionali; i pagamenti decorrono dal dodicesimo mese successivo rispetto a quello di omologa del piano; gli Avvocati Bugamelli e Virgili hanno dichiarato, con la sottoscrizione del ricorso, di ritenersi postergati rispetto al solo credito prededucibile maturato dall'O.C.C. e ai crediti muniti di privilegio generale;

- pagamento integrale dei creditori privilegiati rientranti nella massa passiva della Sig.ra Filomena Petrella e nella misura del 50% dell'importo nominale dei crediti vantati dai creditori di rango privilegiato della massa passiva del coniuge Sig. Biagio Natale (attestazione di incapacienza resa dall'O.C.C.); il pagamento, previsto entro l'anno dall'auspicata omologa del piano, è così suddiviso: - n. 6 ratei mensili da € 1.524,55 cadauno (di cui € 583,67 per Natale ed € 940,88 per Petrella), a partire dal sesto mese successivo a quello di omologa del piano;

- pagamento del creditore ipotecario Banca BNL S.p.a. sino alla concorrenza della somma complessiva di € 133.551,97 (di cui € 130.000,00 pari al valore di stima dell'immobile così come attestato dal sottoscritto ex art. 7 comma 1 L. 3/2012 ed € 3.551,97 per interessi al tasso annuo dello 0,65%); n.99 ratei mensili da € 1.349,01 cadauno (di cui € 600,76 per Natale ed € 748,25 per Petrella);

- pagamento nella misura del 10% dell'importo dei crediti vantati dai creditori di rango chirografari; pagamenti così suddivisi: - n. 4 ratei trimestrali di pari importo (pari ad € 1.532,08 mensili, di cui € 788,36 per Natale ed euro € 743,72 per Petrella) ed in ogni caso dopo l'integrale soddisfo di tutte le altre posizioni.

- l'attivo messo a disposizione del piano (durata anni 10 e 9 mesi), ferma la distinzione della masse attive e passive (art. 7-bis L.3/2012), è costituito: - dalle risorse derivanti dagli stipendi dei due coniugi detratte le somme occorrenti per il sostentamento della famiglia; - dalla "finanza esterna", apportata dal figlio maggiorenne _____, per tutta la durata del piano, per € 150,00 mensili; l'intervento dell'altra figlia maggiorenne, _____, è finalizzato ad integrare il contributo offerto dal fratello _____ (€ 150,00 mensili) laddove quest'ultimo non riesca a farvi fronte per motivi ad oggi non prevedibili; il piano indica, altresì, il risparmio di spesa mensile dovuto all'uscita della predetta _____ dal nucleo familiare _____

- vedasi piano e relazione del sottoscritto O.C.C.); - saldo del conto corrente postale, intestato alla figlia _____, ma costituito da risorse della ricorrente Sig.ra Filomena Petrella; il predetto conto corrente verrà utilizzato per garantire la realizzazione del piano oltre a far

fronte ad eventuali emergenze familiari e spese prededucibili della presente proposta (annotazioni e pubblicità di legge, etc.);

- la proposta non prevede la liquidazione del bene immobile e mobili registrati (ovvero l'abitazione in cui vive la famiglia e le autovetture indispensabili per gli spostamenti sul luogo di lavoro).

Il gestore della crisi ha ritenuto sostenibile e fattibile la proposta formulata nei termini appena esposti.

Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa è risultata non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore, in quanto determinerebbe un aggravio di costi per il ceto creditorio, l'alea connessa alla vendita dei beni nell'an e nel quantum (essendo peraltro del tutto vetusti quelli mobili) e l'assenza dell'apporto di finanza esterna.

Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012.

Dunque, il piano, come attestato dal professionista designato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti; alla luce della valutazione comparativa effettuata (non più richiesta dalla novella legislativa) risulta, in ogni caso, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Avverso il piano hanno sollevato contestazioni i creditori BNL, Prestitalia s.p.a. e IBL s.p.a. a parere del Tribunale non condivisibili per le ragioni di seguito indicate.

La BNL - creditrice in virtù dei seguenti titoli: mutuo ipotecario relativo all'acquisto dell'abitazione familiare e relativo atto di rinegoziazione l'atto di rinegoziazione del 14/12/2015; - prestito personale riguardante il finanziamento di polizza assicurativa, assicurazione richiesta dalla medesima banca; - conto corrente, impiegato per l'addebito della rate del mutuo ipotecario – ha contestato la sussistenza del requisito della meritevolezza, evidenziando che i ricorrenti hanno fatto ricorso frequentemente al credito (mutuo ipotecario sottoscritto con BNL spa, finanziamenti al chirografo, contratti di cessione del quinto della pensione, nonché posizioni debitorie con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione); ha inoltre lamentato l'entità della falcidia dei crediti chirografari e le tempistiche del rientro.

se si considera che tutti e tre i finanziamenti con IBL sono stati sottoscritti in un momento in cui le (asserite) cause di sovraindebitamento si erano verificate (e anche da tempo);

in ogni caso difetterebbe il requisito della meritevolezza in quanto i ricorrenti stessi i quali, nonostante la consapevolezza della propria situazione personale, familiare ed economica, hanno ritenuto di poter concludere numerosi contratti di finanziamento negli anni, evidentemente senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

I ricorrenti, a loro volta, hanno eccepito la inammissibilità delle opposizioni, a norma dell'art. 12bis comma 3, legge n. 3/2012, asserendo che nessuno degli Istituti opposenti avesse correttamente valutato il merito creditizio dei ricorrenti in ossequio a quanto stabilito dall'art. 124bis TUB.

Ciò posto, va evidenziato che in sede di omologazione il Giudice è chiamato a rinnovare il giudizio di ammissibilità del piano del consumatore, già formulato in sede di fissazione dell'udienza, anche sulla base degli elementi successivamente acquisiti, per il tramite delle contestazioni formulate dai creditori con le loro osservazioni. Per cui l'eventuale accoglimento della eccezione di inammissibilità delle opposizioni sollevate dagli istituti di credito non esonera il Giudice dalla verifica del profilo della ammissibilità e fattibilità del piano.

Ciò posto, con riferimento al sovraindebitamento è sufficiente richiamare quanto sopra riportato a proposito del rapporto tra elementi attivi e passivi del patrimonio. L'O.C.C. Dott. Andrea Duca ha redatto una relazione particolareggiata della situazione dei ricorrenti, confortata dall'acquisizione della documentazione, anche per il tramite delle banche dati. Sotto questo profilo la relazione dell'O.C.C. è puntuale nel ricostruire la situazione degli indebitati perché in ciò confortata dai documenti forniti da tutti i debitori, ragion per cui sulla base di essa aveva potuto attestare e documentare l'attuale indebitamento dei coniugi Natale-Petrella.

Per ciò che attiene alle contestazioni di Prestitalia, specificamente riferita ai crediti di cui la stessa è titolare, va considerato che l'art. 4-ter comma 1, lettera d), del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha inserito nell'art. 8 della legge 3/2012 il nuovo comma 1-bis, il quale dispone che: "la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo."

Ciò posto, larga parte della giurisprudenza si è espressa a favore della non opponibilità della cessione alla procedura, muove dalla considerazione che la L. 3/2012 si pone il fine di ristrutturare integralmente la posizione debitoria del soggetto e che, in tal senso, l'individuazione puntuale dei crediti non falcidiabili – nei quali non è compresa la cessione del quinto – non ammette eccezioni

(cfr. da ultimo Trib. Benevento 229/2021; in precedenza Trib. Firenze 19.5.2017, Trib. Siracusa 17.6.2016).

Inoltre, vista la natura concorsuale della procedura, anche in assenza di espresso richiamo, per analogia dovranno essere ritenuti applicabili gli artt. 44 e 55 L.F. tale indirizzo sostiene che con la sottoscrizione della cessione del quinto non si ha una cessione del credito, poiché la titolarità dello stesso rimane sempre in capo al cedente; si potrà configurare al massimo il trasferimento della legittimazione alla riscossione della singola rata maturata.

La cessione del quinto viene dunque considerata un contratto avente effetti meramente obbligatori, assimilabile alla vendita di cosa futura; l'effetto traslativo rimane sospeso sino alla avvenuta maturazione della somma mensile dovuta al creditore.

Prima di quel momento la titolarità del credito afferente la singola rata mensile è e rimane in capo al debitore.

Per ciò che concerne il requisito della meritevolezza, va rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che la situazione di sovraindebitamento dei coniugi non è dipesa da investimenti irresponsabili, quanto piuttosto dall'esigenza di far fronte all'aumento delle spese necessarie alle esigenze di vita quotidiana dovuto all'aumento del numero dei componenti della famiglia e per ripianare i debiti contratti per l'acquisto della casa, avvenuto in un periodo in cui vi era una bolla immobiliare, della quale non vi era consapevolezza da parte di qualsiasi persona priva di cognizioni in economia.

Il sovraindebitamento non è stato, pertanto, causa di una condotta dolosa o gravemente e colposa dei ricorrenti, i quali hanno confidato sull'entità fissa disponibile del reddito, ritenendo di poter onorare ogni debito alla scadenza; tuttavia, si è innestata una serie di eventi imprevedibili, quali l'incremento del numero dei componenti familiari, dei tassi del mutuo, l'impossibilità dei figli di contribuire al menage familiare, che hanno finito col rendere l'indebitamento insostenibile.

Invero, i coniugi Natalee Petrella hanno fatto ricorso a successivi e numerosi finanziamenti per far fronte alla spese familiari –comunque non voluttuarie – e per sostenere le esposizioni debitorie pregresse, innescando, negli anni 2017 – 2018, un fenomeno cosiddetto “a catena”; i finanziamenti ottenuti in tale periodo sono stati impiegati per allentare il peso degli interessi e lo squilibrio finanziario, attraverso cessioni dei quinti degli stipendi che hanno avuto l'effetto di ridurre la liquidità disponibile per il pagamento del mutuo della casa e le tasse; da ultimo, ulteriore liquidità è stata “vincolata” al pagamento di cambiali che di volta in volta i creditori hanno preteso per concedere il rientro o la dilazione dei rispettivi crediti.

In particolare, dalla relazione dell'OCC risulta che a seguito dell'assunzione dei coniugi in due istituti scolastici situati nella Provincia di Ancona, i coniugi Natale-Petrella, entrambi originari di

, si sono trasferiti – ove vivevano conducendo un appartamento in locazione – a), e nel 2006, e hanno deciso di acquistare un appartamento (atto pubblico a rogito del notaio Andrea Scoccianti i Osimo) che potesse ospitare la numerosa famiglia ().

Detto trasferimento ha determinato un aumento del costo della vita.

Per l'acquisto dell'immobile i coniugi accesero in origine un mutuo di euro 150.000,00 (doc. 54) (a fronte di un valore di stima del bene immobile di euro 184.000,00), al quale associarono un ulteriore prestito personale di 50.000,00 acceso presso AGOS DUCATO s.p.a., per la ristrutturazione dell'immobile e per l'acquisto della mobilia. Sia a causa dei tassi di interesse storicamente elevati (nel 2005-2006 si toccò il picco per gli indici Euribor ed Eurirs, in corrispondenza della nota bolla immobiliare dell'epoca), sia a causa della famiglia numerosa (

), con il passare del tempo, le spese di mantenimento e per gli studi dei figli sono diventate sempre più onerose. Attesa l'impossibilità di reperire altrimenti risorse finanziarie, salvo alcuni piccoli prestiti familiari, i signori Petrella e Natale sono stati costretti nel tempo ad aprire ulteriori finanziamenti per far fronte a quelli pregressi, in un meccanismo perverso che ha visto incrementare gli oneri bancari e l'esposizione con gli Istituti.

La famiglia, pur tra molte difficoltà, è riuscita a restituire parte dei prestiti personali; al contrario, non ha potuto far fronte alle rate del mutuo fondiario, nel frattempo sostituito con un mutuo in surroga + liquidità della BNL, che ha imposto anche n. 2 assicurazioni ai coniugi a copertura del mutuo, parimenti oggetto di finanziamento. Dunque, i sig.ri Natale-Petrella sono stati costretti ad accendere nuovi mutui in sostituzione di quello originario, allungando la durata dell'ammortamento e così incrementando il numero e l'ammontare delle rate (è del 2015 l'ultima rinegoziazione del mutuo fondiario, con previsione di restituzione dell'importo – a quel momento maturato fino ad euro 176.505,00 – riscadenzata fino al 2041; la situazione debitoria si è aggravata attraverso il ricorso alla cessione del quinto dei rispettivi stipendi, a fidi bancari e a prestiti al consumo concessi da società finanziarie.

Ciò posto, va poi ricordato che l'art. 12-bis, comma 3, della L. 3/2012 dispone che, ai fini dell'omologa del Piano del consumatore, debba escludersi che "il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

La predetta disposizione va letta in modo coordinato con l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore

stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis L. 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa (quantomeno in colpa grave) per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio; dunque, la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito è elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore).

Nel caso di specie può concludersi che gli istanti non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (rivelatesi solo a posteriori e tali e progressivamente diminuite in ragione dei debiti contratti per far fronte e finanziamenti pregressi), peraltro, hanno domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio dei richiedenti.

Infine, quanto alla durata del piano considerato, va ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 27544/2019 ha chiarito che l'eventuale lunga durata dei piani del consumatore – con orizzonte temporale rilevante – non rende di per sé illegittima o inammissibile la proposta, poiché

questo aspetto ricade comunque nell'ambito della valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (di cui si è detto).

Da ultimo, il compenso OCC è stato stabilito sulla base del preventivo 15/06/2011 e risulta determinato ai sensi dell'art. 11 e allegato A al Regolamento approvato nella Camera di Commercio delle Marche, facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 30/2012, ridotti del 30%, mentre il compenso ai difensori risulta determinato in ossequio all'art. 21 comma 2 d.m. 55/2014, modificato con dm 37/2018, e alla collegata Tabella n. 25 ai valori medi

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di poter omologare il piano presentato.

P.Q.M.

1) omologa il piano familiare proposto dai coniugi ricorrenti, disponendo che per la durata del piano i ricorrenti non possano sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari;

2) dispone che si provveda al pagamento dei creditori nei termini previsti dal piano medesimo e che l'O.C.C. depositi annualmente breve relazione in merito allo stato di esecuzione del piano;

3) dispone l'inefficacia di ogni trattenuta convenzionale in busta paga e la sospensione di tutti i titoli esecutivi in danno dei ricorrenti Biagio Natale e Petrella Filomena;

3) dispone che l'O.C.C. provveda alla comunicazione del presente decreto ai creditori, attribuendo allo stesso i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012;

4) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet del Tribunale di Ancona, a spese e cura dei ricorrenti oscurando le parti in cui compaiono i dati sensibili riferiti in ricorso.

Così deciso in Ancona, li 19.4.2022

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Ercolini

